

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.  
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

della determina nr. [REDACTED] datata [REDACTED] con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso — ha disposto l'esclusione dell'App. Sc. [REDACTED] dal concorso, per titoli, per l'ammissione al 14° corso

trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 350 Allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, poiché privo del requisito di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del relativo bando, dell'art. 3, comma 1, lette. D) del bando di concorso interno, per titoli, riservato agli Appuntati Scelti CC., per l'ammissione al 14° corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 350 Allievi Vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, indetto con decreto n. [REDACTED] in data [REDACTED] del Direttore Generale del Ministero della Difesa — Direzione Generale per il Personale Militare;

con motivi aggiunti

della graduatoria finale della stessa selezione nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, appuntato dei carabinieri, è stato escluso dalla selezione indicata in epigrafe in quanto in precedenza condannato per un delitto non colposo (cfr. art. 3, comma 1, lettera d, del relativo bando).

Con l'odierno ricorso, poi integrato da motivi aggiunti, impugna il provvedimento di esclusione indicato in epigrafe, prospettando in particolare come motivi di censura: il difetto di motivazione, l'eccesso di potere per errore sui presupposti e la violazione e l'erronea interpretazione delle disposizioni del bando di concorso (art. 3).

In sostanza, il ricorrente lamenta che il provvedimento di esclusione adottato dall'intimata Amministrazione non abbia tenuto conto che prima della partecipazione alla stessa selezione egli sia stato riabilitato dalla condanna subita.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il [REDACTED]

Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso la graduatoria finale della stessa selezione di cui è causa il [REDACTED].

Anche l'Amministrazione ha depositato, nella stessa data, una relazione sui fatti di causa.

Questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare proposta unitamente ai motivi aggiunti con ordinanza n. [REDACTED], disponendo altresì l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

Tale adempimento è stato eseguito dalla parte ricorrente come risulta dalla documentazione depositata il [REDACTED] [REDACTED].

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del [REDACTED]

2. Il ricorso è fondato.

Come ha già avuto modo di rilevare questo Tribunale nell'ordinanza cautelare n. [REDACTED], sussiste il dedotto difetto di motivazione, nonché l'eccesso di potere in cui è incorsa l'Amministrazione nel valutare erroneamente i presupposti dell'atto impugnato.

Il ricorrente è stato riabilitato dalla condanna subita il [REDACTED] [REDACTED], cioè in data precedente alla presentazione della domanda per la selezione indicata in epigrafe (cfr. ordinanza Tribunale di sorveglianza di [REDACTED] n. [REDACTED] depositata agli atti del giudizio).

Tale circostanza doveva quindi assumere rilievo nella valutazione in ordine all'esclusione del ricorrente.

La giurisprudenza infatti ha avuto modo di rilevare che l'Amministrazione non può non tener conto dell'intervenuta riabilitazione ai fini della partecipazione ad un concorso (cfr. Corte Costituzionale n. 408/1993 e TAR Lazio 3261/2010) anche se tale esclusione non rientra tra gli effetti penali della condanna che si estinguono ai sensi dell'art. 178 cod. pen..

3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto e per l'effetto va annullato l'atto impugnato e, nella parte di interesse, la graduatoria della selezione di cui è causa.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo<sup>\*</sup> accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato e nella parte di interesse la graduatoria della selezione.

Condanna l'intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il [REDACTED]

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.